

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER IL RINNOVO DELLA RETE NAZIONALE DI CORE FACILITIES
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241**

Tra

L'Università **Alma Mater Studiorum – Università di Bologna** C.F. **80007010376**, con sede in **Bologna**, Via **Zamboni 33 - 40126**, rappresentato dal **Prof. Giovanni Molari**, in qualità di **Rettore** domiciliato per la carica presso la sede della stessa Università,

e

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) C.F. **80211730587**, con sede in **Roma**, Viale **Regina Elena 299 - 00161** rappresentato dal **Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone**, in qualità di **Presidente**, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Istituto,

e

L'Ente **Stazione Zoologica Anton Dohrn**, Ente Pubblico di Ricerca, C.F. **04894530635**, con sede in **Napoli**, presso **Villa Comunale - 80121**, rappresentato da **Prof. Roberto Bassi**, in qualità di **Presidente** domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente,

e

L'Università degli Studi “**G.d’Annunzio**” **Chieti-Pescara**, C.F. **93002750698**, con sede in **Chieti** Via **Dei Vestini 31 – 66100**, rappresentato dal **Prof. Liborio STUPPIA** in qualità di **Rettore** domiciliato per la carica presso la sede della stessa Università,

e

L'Università degli Studi di **Milano-Bicocca**, C.F. **12621570154**, con sede in **Milano**, Piazza **dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126**, rappresentata dal **Prof. Marco Emilio Orlandi** , in qualità di **Rettore** domiciliato per la carica presso la sede della stessa Università,

e

L'Università degli Studi di **Milano**, C.F. **80012650158**, con sede in **Milano**, Via **Festa del Perdono 7 – 20122**, rappresentato dalla **Prof.ssa Marina Marzia Brambilla**, in qualità di **Rettrice**, domiciliata per la carica presso la sede della stessa Università,

e

L'Università degli Studi di **Pavia** C.F. **80007270186** con sede in **Pavia**, Corso **Strada Nuova, 65 - 27100**, rappresentato dal **Prof. Alessandro Reali**, in qualità di **Rettore**, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Università,

e

L'Università degli Studi del **Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”** C.F. **94021400026**, con sede in **Vercelli**, Via **Duomo, 6 – 13100**, rappresentato dal **Prof. Menico Rizzi**, in qualità di **Rettore**, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Università,

e

L'Università di Pisa C.F. **80003670504**, con sede in **Pisa**, Via **Lungarno Pacinotti 43 - 56126** rappresentato dal **Prof. Riccardo Zucchi**, in qualità di **Rettore**, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Università,

e

L'Università di Trento C.F. **00340520220**., con sede in **Trento**, Via **Calepina, 14 – 38122**, rappresentato dal **Prof. Flavio Deflorian**, in qualità di **Rettore**, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Università,

e

Università degli Studi di Verona – C.F. **93009870234**, con sede in **Verona**, **Via dell'Artigliere 8 – 37129**, rappresentata dalla **Prof.ssa Chiara Leardini**, in qualità di Rettrice, domiciliata per la carica presso la sede della stessa Università,

tutti già sottoscrittori del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 01/06/2022 (prot. Unin n. 26763/P), trasmesso alle Parti in data 22/06/2022, ai quali si associano in qualità di nuovi partner aderenti:

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – C.F. **00427620364**, con sede in **Modena**, **Via dell'Università 4 – 41121**, rappresentata dalla **Prof.ssa Rita Cucchiara**, in qualità di Rettrice, domiciliata per la carica presso la sede della stessa Università,

Università degli Studi dell'Insubria - C.F. **95039180120**, con sede a **Varese**, **Via Ravasi, 2 - 21100**, rappresentata dalla **Prof.ssa Maria Pierro**, in qualità di Rettrice, domiciliata per la carica presso la sede della stessa Università,

di seguito denominati singolarmente «Parte» e congiuntamente «le Parti», ivi inclusi i nuovi soggetti che con la presente sottoscrizione aderiscono formalmente alla rete nazionale delle Core Facilities;

Premesso che:

- in data 22/06/2022 è stato trasmesso il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalle Parti in data 01/06/2022 per la durata di 3 (tre) anni con scadenza fissata al 31/05/2025, finalizzato alla creazione di una rete nazionale delle Core Facilities;

- le Parti riconoscono i positivi risultati conseguiti nel corso del citato Protocollo e intendono rinnovare concordemente la mutua volontà di dare continuità alla collaborazione, dopo la scadenza naturale dell'accordo nel 2025, sulla base di nuovi contenuti e obiettivi condivisi;

- le Piattaforme Tecnologiche o Core Facilities (di seguito *Core Facilities* o *CF*) sono le infrastrutture di ricerca costituite da un insieme organico di apparecchiature scientifiche sofisticate, di attrezzature e di personale dedicato e specializzato nel loro utilizzo, organizzate come laboratorio centralizzato e con spazi dedicati che forniscono servizi altamente specializzati per la ricerca;

- Secondo la definizione del European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), tali infrastrutture di ricerca includono: le principali attrezzature scientifiche (o insiemi di strumenti), risorse basate sulla conoscenza come archivi e dati scientifici, infrastrutture elettroniche, come dati e sistemi informatici e reti di comunicazione e qualsiasi altro strumento essenziale per raggiungere l'eccellenza in ricerca e innovazione”;

- Le *Core Facilities* sono particolarmente importanti nell'ambito di ricerca nelle Scienze della Vita, ove lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni ha determinato uno scenario in cui né un singolo centro di ricerca, né tantomeno un singolo laboratorio, sono in grado di dotarsi di tutte le strumentazioni e competenze necessarie per rimanere competitivi;

- Caratteristiche essenziali delle *Core Facilities* sono:

- La fornitura di servizi ad un'utenza principalmente interna all'istituto ospitante con aperture all'utenza esterna, accademica e non, nell'ambito della sua capacità residua;
- La definizione delle regole di accesso, ove la fornitura dei servizi non sia soggetta a discrezione del responsabile del laboratorio;
- La gestione da parte di personale dedicato, specializzato nelle tecnologie offerte e di un supporto amministrativo dedicato;
- La definizione di un metodo di calcolo dei costi dei servizi e/o l'esistenza di un tariffario;
- La definizione di un sistema di finanziamento che consideri le varie voci di entrata (ad esempio finanziamenti interni ed esterni, ricavi dei servizi offerti, ...) e di uscita (che costituiscono i costi delle CF quali ad esempio i costi di personale, strumentazione, consumabili, manutenzioni, eventuali consulenze specialistiche esterne previste dalla normativa vigente).

- Le Parti sono Università e/o Enti Pubblici di Ricerca, e/o Fondazioni, e/o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e/o altri Enti privati di ricerca, che si sono dotati di strutture di Core Facilities centralizzate;

- Le *Core Facilities* non sempre sono formalmente riconosciute a livello nazionale nell'ambito del Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR), o europeo nell'ambito delle roadmap del European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI roadmap), nonostante svolgano un ruolo essenziale nel sistema della ricerca nazionale ed europea;

– Le Parti intendono rinnovare la programmazione, promozione e intraprendere le attività di comune interesse nelle tematiche relative alle Core Facilities nell'ambito delle Scienze della Vita e, più in generale, nei campi di azione specifici delle Parti stesse;

- Le Parti riconoscono come la messa in rete delle proprie Core Facilities possa rappresentare opportunità per coordinare e rafforzare strategie per la valorizzazione, la sostenibilità, l'attrazione e la partecipazione a nuove occasioni di finanziamento per le infrastrutture di ricerca coinvolte;

- Le Parti intendono confermare il proprio impegno volto a intraprendere, in collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze, attività di formazione, di condivisione di pratiche e di divulgazione scientifica riguardo tematiche di interesse comune;

- in data 10/03/2025 le Parti hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione con BBMRI.it ,

trasmissione alle Parti in data 18/03/2025 (prot. Unitn n. 11072/P);

Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo (di seguito il "Protocollo").

Art. 2 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Protocollo nasce dalla volontà di consolidare i rapporti di interazione reciproca tra le Parti, riguardo la promozione delle rispettive *Core Facilities* ed alla formalizzazione di una rete nazionale delle stesse.

Il Protocollo mira a facilitare la costruzione e il mantenimento di una rete di *Core Facilities* ed è finalizzato alla realizzazione di concrete sinergie tra le Parti, che si ispireranno a metodologie di consultazione permanente, per concorrere in maniera congiunta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Promuovere *meetings* e *workshop* periodici, anche in remoto, per la realizzazione delle finalità della rete nazionale, oltre che attività di divulgazione;
- Elaborare e sviluppare le indicazioni strategiche per la creazione di una rete nazionale di *Core Facilities*;
- Promuovere e coordinare il coinvolgimento delle *Core Facilities* Italiane in progetti ed iniziative di finanziamento;
- Elaborare indicazioni strategiche per la valorizzazione e la carriera del personale tecnico-amministrativo-accademico che gestisce le *Core Facilities*, con proposta di adeguati strumenti di valutazione; proporre modelli organizzativi di *Core Facilities* che prevedano personale dedicato con responsabilità nella gestione operativa e partecipazione almeno con una rappresentanza ai processi decisionali e/o agli organi di governance delle infrastrutture;
- Operare in azioni congiunte per il reperimento di finanziamenti da terze parti, anche attraverso partecipazione a bandi competitivi nazionali ed Europei, compatibilmente con quanto previsto in ciascuno, per il supporto e la sostenibilità delle attività della rete nazionale;
- Creare un catalogo delle *Core Facilities* Italiane e di relativi servizi offerti;
- Fornire un servizio efficace alla comunità nazionale divulgando le azioni di sistema, con l'intento di agevolare la conoscenza e la scelta del servizio più idoneo da parte del fruitore;
- Condividere strategie e *best practices* al fine di sviluppare sinergie scientifiche e tecnologiche (*scouting* di nuove tecnologie, QC, SOP, etc.);
- Condividere strategie e *best practices* in ambito di gestione delle *Core Facilities* al fine di armonizzare le procedure (politiche di accesso, calcolo dei costi e definizione del tariffario, formazione del personale e degli utenti, indicatori di valutazione delle performance, etc.).

Le istituzioni aderenti al presente Protocollo possono costituire gruppi di lavoro per lo sviluppo delle specifiche attività di cui al presente articolo.

Il Protocollo individua, nell'ambito dell'oggetto e delle finalità di cui al presente articolo, ambiti non esaustivi di intervento e collaborazione, ispirandosi a metodologie di consultazione tra le Parti di cui al successivo art. 4.

Ogni ulteriore obiettivo finalizzato al conseguimento delle finalità della Rete non compreso tra quelli innanzi indicati sarà oggetto di specifico atto modificativo del presente Protocollo, secondo le modalità previste dal successivo art. 4.

Art. 3 –MODALITA' DI ADESIONE

La collaborazione è aperta a istituzioni attive nell'area dei servizi tecnologici per la ricerca con particolare riferimento alle tematiche STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), integrando l'ambito delle scienze della vita.

L'adesione di nuove istituzioni alla rete nazionale verrà valutata e approvata con cadenza semestrale dallo Steering Committee di cui all'Art. 4. Ogni nuovo aderente firmerà uno specifico modulo di Adesione che include l'accettazione di quanto riportato nel presente atto.

Art. 4 -- COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO E STEERING COMMITTEE

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, viene istituito un apposito Comitato Tecnico/Scientifico (CTS), con il compito di approvare la messa in atto di azioni strategiche finalizzate alla costituzione della rete di Core Facilities e alla implementazione delle attività della rete stessa.

Le Parti provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nel Comitato Tecnico/Scientifico tramite comunicazione formale via PEC all'Ente a cui fa capo la gestione amministrativa della Rete (Università di Trento). L'elenco aggiornato dei referenti e delle Core Facilities aderenti sarà mantenuto e consultabile sulla pagina web dedicata alla Rete <https://www.corefacilitiesitalia.it>.

Il citato Comitato svolgerà per le Parti stesse le funzioni di individuazione delle necessità di supporto, di indirizzo della rete, di monitoraggio e di valutazione delle successive richieste di adesione, coadiuvate da uno Steering Committee (SC) come di seguito specificato.

Con maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Comitato Tecnico/Scientifico elegge tra i propri componenti uno Steering Committee ristretto. Il numero minimo di componenti lo Steering Committee è pari a 7 con la possibilità di ampliare il numero proporzionalmente alle adesioni nella misura del 60% degli Enti partecipanti, arrotondata per eccesso garantendo un numero dispari di componenti.

Lo Steering Committee definirà le attività congiunte, gli obiettivi scientifici e strategici da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico; a tal fine lo Steering Committee definirà dei gruppi di lavoro (GL).

Lo Steering Committee definirà attraverso documentazione attuativa, adottata alla prima seduta utile, le modalità operative per le attività della rete quali: la raccolta di nuove adesioni ex art.3, recessi ex.art.12, l'organizzazione di incontri ed eventi ed ogni altra attività volta a percorrere le finalità del presente accordo.

Inoltre, la suddetta documentazione attuativa definirà, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Protocollo, le regole procedurali relative all'acquisizione di delibere/decisioni da parte del Comitato scientifico e dello Steering Committee (maggioranze necessarie, quorum, diritto di voto convocazioni, aumento e diminuzione componenti degli organi in caso di nuove adesioni e recessi) e alla formazione e nomina di gruppi di lavoro (scelta di personale qualificato e modalità di candidatura).

Lo Steering Committee sceglierà al proprio interno uno o più componenti che si occuperanno della gestione delle attività amministrative. L'implementazione di tali soluzioni organizzative verrà realizzata anche attraverso il contributo diretto dei membri dei gruppi di lavoro di cui sopra.

I membri del Comitato e dello Steering Committee durano in carica 5 anni e potranno essere rinnovati.

Ogni modifica alla composizione dei membri del Comitato, dello Steering Committee dovrà essere comunicata per iscritto alle Parti.

Su proposta di uno dei componenti, alle sedute degli organi di governo e gestione (SC, CTS, GL) possono partecipare soggetti esterni in ragione di specifiche competenze o attività in discussione. Tali soggetti non hanno diritto di voto.

Art. 5 - ONERI FINANZIARI

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle Parti. Gli eventuali servizi richiesti, sia reciprocamente dalle Parti sia alla singola Parte da Enti e Istituzioni esterne, pubbliche o private, sia italiane sia straniere, saranno regolamentati da appositi e specifici accordi di collaborazione o contratti di servizio tra le sole Parti coinvolte nel rispetto della normativa fiscale e giuridica vigente.

Fermo restando il principio generale di assenza di oneri finanziari aggiuntivi per le attività ordinarie come previsto anche all'Art. 5 del Protocollo di Intesa originario, le Parti intendono specificare che per "servizi richiesti" si intende in senso lato anche l'organizzazione di convegni, eventi formativi/informativi, nonché attività scientifica-divulgativa congiunta volta alla valorizzazione del ruolo delle Core Facilities.

Art. 6 - COPERTURA DEGLI ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Le Parti garantiscono le coperture assicurative per responsabilità civile e infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Protocollo, sia dei ricercatori, studenti e dipendenti che, eventualmente, frequenteranno i locali e/o laboratori di un'altra o più delle Parti per la realizzazione delle diverse attività. Ciascuna Parte, inoltre, è responsabile verso il proprio personale destinato all'esecuzione delle attività previste, della corresponsione delle retribuzioni, delle indennità e degli oneri contributivi e previdenziali previsti da ciascun

contratto di lavoro.

Art. 7 - UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI DI STUDI E RICERCHE

I risultati delle attività di ricerca di ciascuna Parte resteranno di proprietà della Parte che li abbia conseguiti.

Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che potranno utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali e saranno oggetto di specifici accordi di protezione e di sfruttamento della proprietà intellettuale.

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione fra le Parti - i cui utilizzi, diritti di proprietà e modalità di protezione e sfruttamento non siano già diversamente regolati con i finanziatori/committenti o altri soggetti coinvolti nei progetti - resteranno di proprietà comune delle Parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo o creativo, ivi incluso il software, banche dati e materiali digitali. La loro utilizzazione per scopi non commerciali, in caso di risultati non brevettabili e/o diversamente tutelabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi siano scaturiti dalla collaborazione fra i contraenti.

L'eventuale tutela, tramite brevettazione o altra forma di protezione di proprietà intellettuale dei risultati di cui al precedente comma conseguiti in comune, sarà oggetto di separato accordo tra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della tutela congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla tutela dei risultati.

Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti terzi per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Art. 8 - PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati, previo consenso della Parte interessata, nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo, ed in conformità con le regole per la gestione dell'identità visiva adottate da ciascuna Parte e dalla stessa comunicate alle altre all'occorrenza.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto e finalità di cui all'art. 2 del presente atto, richiede il consenso della Parte interessata.

L'utilizzo del logo e del nome di ciascuna Parte non potrà in ogni caso ledere l'immagine della Parte stessa né potrà essere utilizzato a fini commerciali e/o pubblicitari.

Art. 9 - RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici o richiedenti i servizi offerti dalla Rete, rese note all'altra Parte in virtù del presente Protocollo, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente protocollo.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza quelle informazioni che siano già note alle Parti, o siano di pubblico dominio, o siano trasmesse da terzi aventi diritto e senza obbligo di riservatezza.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, come innovata dal Regolamento UE 679/2016, recepito con D. Lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale delle Parti autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e riservatezza.

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi per la realizzazione delle finalità sopraindicate, per l'adempimento di un obbligo di legge e/o per l'esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.

I dati saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione del presente Protocollo e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Art. 11 - DURATA DEL PROTOCOLLO E RINNOVO

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua ultima sottoscrizione, ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un ulteriore quinquennio, mediante scambio di note PEC tra tutte le Parti.

Le Parti procederanno, a cadenza annuale, ad una verifica in ordine ai risultati ottenuti, alle possibili azioni correttive, all'aggiunta di nuove Parti aderenti al Protocollo ed alla rete, alle opportunità di implementazione del medesimo Protocollo.

Alla scadenza del presente Protocollo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Art. 12 - RECESSO E RISOLUZIONE

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Protocollo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle altre parti mediante PEC con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.

Art. 13 – MODIFICHE

Ogni eventuale modifica del presente Protocollo sarà vincolante per le Parti solo previo accordo e formalizzazione di specifico atto, anche nella forma dello scambio di PEC, previo ottenimento delle eventuali approvazioni da parte dei rispettivi organi decisionali.

Art. 14 - CONTROVERSIE E FORO

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a risolverla preliminarmente in via conciliativa. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 15 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente atto è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale secondo le disposizioni di legge dall'Università degli Studi di Trento (ex autoriz. 106668/2014 d.d. 23.12.2014). Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

Università Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Il Rettore Prof. Giovanni Molari

Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Il Presidente Prof. Silvio Brusaferro

Ente Stazione Zoologica Anton Dohrn - Il Presidente Prof. Roberto Bassi

Università degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti-Pescara - Il Rettore Prof. Sergio Caputi

Università degli Studi di Milano-Bicocca - Il Rettore Prof. Marco Emilio Orlandi

Università degli Studi di Milano - Il Rettore Prof. Elio Franzini

Università degli Studi di Pavia - Il Rettore Prof. Francesco Svelto

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Il Rettore Prof. Menico Rizzi

Università di Pisa - Il Rettore Prof. Riccardo Zucchi

Università degli Studi di Trento - Il Rettore Prof. Flavio Deflorian

Università degli Studi di Verona - La Rettore Prof.ssa Chiara Leardini

Università degli Studi dell'Insubria - La Rettore Prof.ssa Maria Pierro

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - La Rettore Prof.ssa Rita Cucchiara